

29 APRILE 2020

Participatory democracy and its dark sides

di Alessandra Algostino
Full professor of Constitutional Law
University of Turin

Participatory democracy and its dark sides

di Alessandra Algostino

Full professor of Constitutional Law
University of Turin

Abstract [It]: Nell'intervento si riflette sul concetto di democrazia partecipativa, nella prospettiva del suo inserimento nello spazio di due principi e, insieme, obiettivi da rendere effettivi, attraverso i quali si articola l'essenza della democrazia: la sovranità popolare e la partecipazione.

Si muove da una definizione della locuzione “democrazia partecipativa”, mettendo in luce i tratti che la contraddistinguono dalla declinazione “rappresentativa” e “diretta” della democrazia, così come dalla democrazia dal basso.

L'intento è proporre una riflessione sull'apporto che la democrazia partecipativa può offrire in direzione di una democrazia quanto più possibile effettiva, senza misconoscere i rischi che essa presenta e nella consapevolezza della strutturale dinamicità, tensione e incompiutezza della democrazia.

La versione originale dell'articolo è in lingua inglese ed è disponibile [a questo link](#)

Questa traduzione potrebbe non essere perfettamente rispondente. Fa fede quindi il testo in lingua inglese. Tutte le note esplicative e i riferimenti bibliografici sono presenti nella versione originale.

1. Una premessa essenziale: sul significato di sovranità popolare e partecipazione

Allo scopo di riflettere sul concetto di democrazia partecipativa, il documento combina un'analisi che parte dalla Costituzione con un approccio teorico, per affrontare quindi in dettaglio il caso italiano.

Senza tentare di analizzare il concetto di sovranità popolare o di ricostruire teorie della partecipazione, ma con l'obiettivo più limitato di identificare il terreno su cui costruire un discorso sulla democrazia partecipativa, vale la pena iniziare riconoscendo la sovranità popolare indicata nell'Art. 1, par. 2 della Costituzione, e con l'obiettivo di «un'efficace partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese» (Art. 3, comma 2, Cost.).

La sovranità popolare rappresenta un *prius* rispetto allo Stato: è il fondamento dello Stato. La sovranità popolare è l'oggetto, in altre parole, di una semplice autenticazione: come tale, logicamente, non è identificata con lo Stato. Lo Stato e le sue istituzioni sono espressione, in un sistema democratico, della sovranità popolare, nel senso che lo «stato-soggetto» assume, rispetto al principio di sovranità popolare, «natura strumentale», ma non esauriscono sovranità popolare.

La sovranità popolare - si può aggiungere - trova un canale di espressione privilegiato nella democrazia rappresentativa, per mezzo dei diritti politici, entrambi visti in senso stretto come diritti elettorali e in senso lato includendo anche la partecipazione attraverso i partiti politici. Tuttavia, sulla scia dell'argomento di Crisafulli, anche l'esercizio del diritto di riunione o della libertà di associazione rientra nel campo della sovranità popolare e costituisce una forma di partecipazione. L'esercizio dei diritti fondamentali, in altre parole, citando Ferrajoli, può essere configurato come l'esercizio della sovranità popolare frammentata:

«i diritti fondamentali danno forma e contenuto alla volontà popolare» e costituiscono «frammenti di sovranità popolare per tutti e per ogni cittadino».

Tuttavia, è necessario un ulteriore passo: il diritto di voto, i partiti, le associazioni e la libertà sono esplicitamente contemplati e tutelati dalla Costituzione (rispettivamente conformemente agli articoli 49 e 18, ma anche, in generale, conformemente all'articolo 2 della Costituzione); le dimostrazioni non formalizzate possono anche essere considerate un'espressione della sovranità popolare?

Vi sono (almeno) due argomenti a sostegno di una risposta affermativa.

Il primo: la sovranità popolare può manifestarsi in forme non predeterminate, proprio perché costituisce un'espressione dell'esercizio dei diritti, come il diritto di riunione, la libertà di associazione, la libertà di pensiero.

Il secondo: la nozione di sovranità popolare è accompagnata da un ampio concetto di partecipazione, che riflette i diversi volti che compongono la (sostanziale) democrazia - politica, sociale, economica - che trovano una traduzione letterale nelle tre dimensioni della formula «politico, organizzazione economica e sociale» indicata nell'art. 3, par. 2, Cost.

Art. 3, par. 2, Cost. ha le sue radici nell'art. 1 Cost., ed è espresso nelle regole relative alle relazioni economiche, nonché nelle libertà politiche e nei diritti sociali: la partecipazione effettiva svolge, in vari settori, un ruolo dinamico, esprimendo la tensione inerente al processo democratico.

Il carattere attivo e l'espressione "effettiva" della partecipazione portano a vedere le nuove esperienze di partecipazione (che possono o meno implicare l'istituzionalizzazione), non solo come legittime, ma anche come componenti che danno valore. Ciò si riferisce, appunto, alla democrazia partecipativa, ma anche alla

democrazia come attività di «sorveglianza» (Rosanvallon) o alla democrazia dal basso (nelle molteplici manifestazioni attribuibili ad essa, dall'esperienza delle "fabbriche recuperate" ai movimenti territoriali o per il diritto agli alloggi, dal venerdì al futuro ai centri sociali, ecc.).

Ancora una volta dalle radici della partecipazione all'art. 3, par. 2, Cost. si può quindi dedurre il suo stretto legame con le richieste di giustizia sociale: da un lato, la partecipazione richiede le condizioni preliminari garantite attraverso l'emancipazione da «ostacoli di ordine economico e sociale» (posizionandosi, rispetto a quest'ultimo, come obiettivo); dall'altro, costituisce uno strumento del progetto di emancipazione individuale e sociale. La partecipazione, in altre parole, costituisce - allo stesso tempo - l'oggetto e il soggetto del progetto di trasformazione sociale e la costruzione di una democrazia sostanziale. Se si deve identificare un limite, sembra intrinseco al concetto di partecipazione democratica.

Passiamo quindi da un concetto di sovranità popolare, interpretato come aperto e dinamico, strettamente connesso alla "partecipazione effettiva", visto come un elemento di vitalità della democrazia. È la prospettiva - citando Rosa Luxemburg - che «il "movimento laborioso delle istituzioni democratiche" possiede un potere correttivo ... nel movimento vivente delle masse, nella loro pressione ininterrotta», che può dare origine a nuove forme di partecipazione, come democrazia partecipativa.

2. Il quid distintivo della democrazia partecipativa

L'espressione "democrazia partecipativa" è stata fondata negli anni '60 e '70, come parte di quella che Held definisce la Nuova Sinistra.

Si ritiene che la partecipazione - nelle parole di Pateman - sia capace, a parte le considerazioni realistiche dell'effettivo coinvolgimento dell'«uomo comune», di rendere ogni persona «più capace di valutare le prestazioni dei rappresentanti a livello nazionale», «meglio attrezzato per prendere decisioni», nonché più preparato ad esercitare il controllo sulla propria vita e ambiente. Questa prospettiva supporta l'estensione della partecipazione a «sfere al di fuori del governo statale», in primis quella di «impresa», ma anche quella della comunità locale, come parte di un «sistema istituzionale aperto a garantire la possibilità di sperimentare nuove forme politiche».

La narrativa della democrazia partecipativa oggi rielabora principalmente alcune caratteristiche di quella sintetizzata: assume la sua portata educativa e la capacità di rinnovare la democrazia. Entra anche in alcune costituzioni. In questo senso, possiamo considerare la classificazione come «partecipativa» della natura democratica dello Stato nella Costituzione bolivariana del Venezuela o il riferimento esplicito alla democrazia partecipativa nella Costituzione boliviana, ma anche la Costituzione portoghese che, all'art. 2, prevede il rafforzamento della democrazia partecipativa.

Nelle esperienze latinoamericane, a differenza di quelle europee, il legame tra democrazia partecipativa e richieste di giustizia sociale, ridistribuzione della ricchezza e lotta alla diseguaglianza è forte.

Nelle versioni europee di oggi, l'ambizione di rendere la democrazia partecipativa la forza trainante per la democratizzazione di altre sfere, come, principalmente, quelle delle relazioni industriali ed economiche, è persa, segnando la distanza rispetto alle teorie degli anni '60. Qui, il concetto più *à la page* è "governance", che - mi scuso per la posizione assertiva, ma ai fini di questo lavoro non sembra necessario approfondire il concetto - costituisce non tanto un luogo di partecipazione civile società, ma un'imponente procedura consultiva, che, dietro la misteriosa retorica di una tavola rotonda in cui siedono potenziali parti interessate

(con un miscuglio/*melange* tra soggetti pubblici e privati), riproduce disuguaglianze e mira a diffondere il potenziale rivendicatore di quali settori della società civile possono essere i portavoce.

I meccanismi della democrazia partecipativa si allineano nel campo istituzionale, costituendo uno strumento di gestione della governance, sia a livello locale che nazionale.

Si perde l'immagine della democrazia partecipativa di un luogo di sperimentazione di forme di autogoverno, o forme politiche alternative, e una sua versione che può essere definita "interna" rispetto alle istituzioni, come una funzione supplementare del processo decisionale politico-amministrativo, materializza.

La domanda, quindi, è: in che misura il fatto che stiamo discutendo i metodi di organizzazione del potere sposta l'attenzione dal diritto di partecipazione (nella prospettiva del coinvolgimento dei cittadini, in una chiave di emancipazione), alla governabilità (inscritta in una logica decisionale), come segno di efficacia della decisione?

Per rispondere a questo, dobbiamo spostarci nel terreno della democrazia partecipativa, delle sue pratiche e delle sue relazioni con le altre espressioni della democrazia; preliminarmente, viene rivelata la ricerca della sua definizione.

Nella molteplicità e nell'eterogeneità dei significati e delle figure che assume la democrazia partecipativa, la sua connotazione iniziale emerge *a contrario*, distinguendola sia dalla democrazia rappresentativa che dalla classica democrazia diretta. È una forma di coinvolgimento dei cittadini non imputabile al circuito elettorale-rappresentativo o referendario. L'assenza di elementi di spontaneità, auto-organizzazione e indipendenza rispetto alle istituzioni, d'altra parte, segna la sua differenza rispetto alla democrazia dal basso.

Le esperienze di democrazia partecipativa sono, per essere chiari, budget partecipativi (a partire dal caso emblematico e ben noto di Porto Alegre, passando poi dall'esperienza spagnola e dai casi italiani), le giurie civiche di Berlino, i vari strumenti di partecipazione per la pianificazione urbana, l'istituzione francese (insieme ad altri paesi) del *débat public*, vari *forums*, *consensus building*, *stakeholder involvement* (forum, costruzione del consenso, coinvolgimento delle parti interessate).

Si tratta di pratiche eterogenee messe insieme, principalmente, per il fatto di essere forme di partecipazione atipica e, in secondo luogo, per essere in qualche modo istituzionalizzate: in tutte, c'è un coinvolgimento delle istituzioni e una formalizzazione per legge.

Tali elementi comuni hanno quindi diverse modulazioni: il ruolo esercitato dalle istituzioni è più attivo o passivo, a seconda, ad esempio, dell'istituzione dall'alto o dal basso dei metodi di partecipazione; l'incorporazione di forme di legge può essere rigida o elastica, coinvolgere una sfera locale o nazionale, costituire una semplice sperimentazione o essere limitata alla creazione di organi o luoghi di discussione senza una configurazione formale precisa dei loro poteri.

L'esperienza italiana, a livello statale, attualmente è essenzialmente dall'alto verso il basso, mentre a livello locale vi sono procedure dal basso verso l'alto. A livello statale l'attenzione è rivolta, in particolare, al dibattito pubblico sui mega progetti, previsto dal Codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016, art. 22); con la specifica che, in senso lato, anche altri strumenti (come, in primo luogo, le consultazioni) sono attribuibili alla democrazia partecipativa: alcuni dei quali, come l'accesso civico generalizzato, possono creare canali di comunicazione dal basso.

Il dibattito pubblico è un meccanismo dominato dalle istituzioni e, in particolare, dall'esecutivo. È sufficiente menzionare qui alcuni elementi: 1) il fatto che esso rappresenta semplicemente una fase della procedura amministrativa; 2) la composizione della Commissione Nazionale per il dibattito pubblico (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 76 del 2018), che è essenzialmente un'espressione delle amministrazioni centrali integrata con una certa rappresentanza delle amministrazioni locali, senza input dal basso, dalla società civile; 3) la gestione (convocazione e gestione) del dibattito da parte dell'*amministrazione aggiudicatrice* o dell'*ente aggiudicatore* (in quest'ultimo caso, ipoteticamente, anche un ente privato che, oltre a non includere alcun coinvolgimento dei cittadini, solleva dubbi sull'imparzialità della procedura).

Ecco, quindi, una domanda relativa al divario - in termini di informazioni e risorse - che può sorgere tra le parti, con la sproporzione e gli ostacoli che ciò può determinare per una partecipazione effettiva (si consideri, ad esempio, i costi di qualsiasi intervento di esperti).

Complessivamente nella "democrazia partecipativa", va sottolineato il diverso valore degli strumenti attribuibili alla consultazione "semplice", cui si aggiungono ulteriori elementi in relazione al tempo della consultazione (in particolare, prima o dopo il processo decisionale) e gli strumenti relativi alla partecipazione alla decisione (considerare qualsiasi valore vincolante attribuito, ad esempio, alle decisioni relative al bilancio partecipativo).

A prima vista (*ictu oculi*) l'espressione "consultazione" sembra essere carente in termini di efficacia, nonché facilmente soggetta all'uso *ex parte principis* (esercitato da chi governa, o aspira a governare versus *ex parte populi*, esercitato dal popolo governato); mentre l'espressione "decisione" presenta inevitabili problemi di connessione con la democrazia rappresentativa, o tout court con l'uguaglianza politica. Riprenderemo più avanti la discussione sulle ambiguità della democrazia partecipativa.

Nell'attuazione a livello statale del dibattito pubblico su mega progetti, dovrebbe essere data una valutazione positiva all'inserimento in una fase iniziale (ma anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e senza ulteriori specificazioni), in coerenza con le disposizioni della Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998 e le norme dell'Unione europea, senza pregiudicare la fattibilità di possibili alternative all'opera, insieme alle sue molto implementazione.

È una partecipazione i cui risultati - come specificato dall'art. 22, par. 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 - sono valutati durante la progettazione finale e discussi nella conferenza dei servizi, quindi non vincolanti; ciò posiziona la forza della partecipazione a un livello che è, per così dire, deliberativo, in particolare per quanto concerne la ragionevolezza delle proposte, che richiede all'amministrazione (di livello superiore) motivazione delle sue decisioni.

Non intendiamo, con quanto appena osservato, criticare lo strumento in questione per il fatto che non ha potere decisionale. Se così fosse, infatti, sorgerebbero delle complicazioni in relazione alla democrazia rappresentativa e vi sarebbe il rischio di attribuire decisioni politiche a una minoranza, dando origine a una connotazione elitaria della partecipazione, in violazione del principio di uguaglianza politica e sovranità popolare.

3. Democrazia partecipativa tra richieste dal basso e mistificazioni

Avendo delineato - anche se brevemente - il campo d'azione della democrazia partecipativa, la domanda è: "democratizza" la democrazia?

Innanzitutto, una premessa. Oggi più che mai, nell'era della governance economica globale, diventa evidente la necessità di una democratizzazione della sfera economica, mentre - come affermato - le previste istituzioni di democrazia partecipativa fanno parte del processo decisionale politico-istituzionale.

Detto questo, la domanda, anche se limitata all'area istituzionale, rimane: la democrazia partecipativa aumenta la "vitalità" della democrazia? La democrazia partecipativa può costituire un aiuto per superare i limiti strutturali della democrazia rappresentativa, lo stato di asfissia in cui si trova, forse realizzando alcune delle sue «promesse non mantenute» (Bobbio)?

La democrazia si distingue - osserva Alfio Mastropao - «per la sua sconfinata ambizione» e, allo stesso tempo, per la sua imperfezione, per essere «una rete di conquiste», ma anche di cadute e «smentite drammatiche». Nell'incompletezza e, come in tutti i fatti umani, nella reversibilità, della democrazia, la sua espressione "partecipativa" è inclusa nella luce e nelle ombre.

Le luci: riconoscimento e sviluppo della cittadinanza attiva o responsabilizzazione dei cittadini, sulla base dell'Art. 3, par. 2, Cost.; riduzione delle distanze tra coloro che decidono e quelli soggetti alla decisione, con un'inversione della sovranità popolare; possibilità di migliorare le decisioni qualitativamente politiche (attraverso il confronto tra diverse conoscenze e visioni); migliore efficienza ed efficacia della decisione (ma siamo già, qui, in un'area di sfumature di luce e ombra).

Quelli elencati sono i possibili effetti positivi della democrazia partecipativa che, da una parte, si manifestano nella direzione della democrazia rappresentativa, innervandola con la partecipazione; dall'altro, incontriamo il rapporto con la democrazia dal basso, che può trovare luoghi di comunicazione con le istituzioni in cui affermare richieste che chiedono di essere ascoltate nei luoghi tradizionali.

Ma torniamo alle ombre, procedendo punto per punto.

1. In primo luogo, la questione riguarda la possibilità che la democrazia partecipativa crei nuovi luoghi di espressione delle esigenze sociali e il pluralismo, dando voce al dissenso e rafforzando il progetto di emancipazione individuale e collettiva; il che rappresenta, in altre parole, un piccolo passo verso un approccio contro-egemonico rispetto alla pervasività e all'arroganza del capitalismo finanziario. Il rischio è che il potenziale si realizzi nella direzione opposta a quella di assunzione e assorbimento delle richieste e dell'inclusione: non emancipazione e nuovi spazi per la manifestazione del dissenso, ma cooptazione e assimilazione.

Quanto, ad esempio, il bilancio partecipativo rende i cittadini protagonisti nel percorso verso la "libertà dal bisogno" e quanto, d'altro canto, li inganna, attribuendo loro la decisione - presentata come inevitabile - tra cui il bisogno sarà essere soddisfatto e quale bisogno non lo farà?

Gli strumenti di partecipazione possono essere trasfigurati come strumenti di "soft imposizione", per sostituire - ma solo nella forma - il ricorso alla coercizione (che, in verità, lungi dall'essere scomparsa, è aumentata all'inizio del 21° secolo attraverso misure repressive del dissenso contenute in la normativa sulla sicurezza); quindi, non rappresenta un luogo di espressione dei conflitti ma una procedura per anestetizzare i conflitti.

Si guardi a quanto fatto notare dalla corte costituzionale che, pronunciandosi su un dibattito pubblico (una questione di merito sulla partecipazione in Regione Puglia), la definisce come "una tappa fondamentale nel percorso della cultura della partecipazione", un modello di discussione tra la pubblica amministrazione e le parti interessate, sottolinea il modo in cui alimenta il dialogo, sì da «far emergere soluzioni di pianificazione più soddisfacenti» e mitigare, distribuendolo, il conflitto «potenzialmente implicito in qualsiasi intervento che abbia un impatto significativo sul territorio». Non dovremmo pensare più al riconoscimento e all'espressione del conflitto che alla sua prevenzione e disattivazione? L'obiettivo più che "liberare il campo" dai potenziali avversari non dovrebbe essere piuttosto incoraggiare la partecipazione?

Per quanto riguarda il dibattito pubblico, è stato scritto quanto segue: «il coinvolgimento in un dibattito pubblico facilita la prevenzione o la limitazione del cosiddetto fenomeno Nimby ... vale a dire, l'opposizione alla summenzionata attuazione da parte di entità che vivono vicino all'area in cui il lavoro deve essere costruito». Ora, si può obiettare sia che anche le affermazioni di Nimby hanno il diritto alla cittadinanza, sia che l'interpretazione presentata è semplicistica: i movimenti territoriali molto spesso trasmettono non tanto interessi locali ma piuttosto visioni del mondo diverse che, in un contesto democratico, devono avere spazio politico in cui manifestarsi. Un altro studioso si concentra sull'entità dello scontro presente nei conflitti ambientali, che sono visti come "caratterizzati da conflitti sociali, economici e culturali a pieno titolo", ma aggiunge tale considerazione come argomento per sostenere l'utilità del dibattito pubblico nella prevenzione di tali conflitti, evitando di «ritardare o addirittura «bloccare» l'attuazione delle opere necessarie allo sviluppo e alla ripresa economica». Il modello di sviluppo è dato per scontato e insindacabile, nonché l'unicità delle sue manifestazioni, e si ritiene che la presenza di opposizioni non costituisca un potenziamento ma, piuttosto, un ostacolo.

La "strumentalizzazione" può verificarsi quando la democrazia partecipativa sorge spontaneamente, dal basso, ma si manifesta più facilmente nelle sue forme dall'alto, quando la volontà manipolativa può esserne un elemento strutturale.

2. Veniamo alla seconda ombra. Oltre a evitare il dissenso, la democrazia partecipativa può rappresentare un'ottima operazione di marketing, una strategia di vendita per politiche e decisioni. Nel Libro bianco dell'Unione europea sulla governance europea, si osserva che la «partecipazione» tende soprattutto a superare il «senso di estraneità rispetto all'azione dell'Unione», che «numerosi europei» hanno, aumentando «la fiducia nel risultato finale e nelle istituzioni da cui provengono le politiche dell'Unione». Non togliendo nulla ai requisiti di una migliore comunicazione e informazione, il punto focale non dovrebbe essere la ricezione di richieste provenienti dai cittadini?

Fingere di essere democrazia o essere democrazia?

Come osservato da Alessandra Valastro, in relazione alle riforme costituzionali - ma la questione può essere ampliata - la partecipazione sembra essere «un terreno attraente per alzare l'asticella della retorica illusoria o mendace».

Non solo: l'operazione pubblicitaria sulla democrazia partecipativa può avere un effetto collaterale in termini di contrattazione, infierendoun (altro) colpo a una democrazia rappresentativa in crisi, denigrandola, attraverso una presentazione *a contrario* delle virtù della "partecipazione diretta". Per non parlare del fatto che, spostandosi su un livello sostanziale, da una parte il circuito parlamentare politico-rappresentativo, già indebolito dalla verticalizzazione del potere nell'esecutivo, è quindi ulteriormente svuotato; dall'altro, viene creata un'opposizione plebiscitaria tra il popolo e il Parlamento. In questo senso,

la congiunzione tra la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma in questione all'art. 71 del Cost. sembra emblematico, nel senso di delegittimazione del Parlamento.

3. Terza ombra. Un ossimoro: l'immagine della democrazia oligarchica o elitaria. Sebbene si insista sulla natura inclusiva della democrazia partecipativa, sul fatto che conceda la partecipazione a tutti e, in particolare, che in molti casi intende favorire interessi o posizioni "deboli" (potendo, a tale proposito, estendersi a un ragionamento sulla "disuguaglianza" inscritta nella prospettiva della sostanziale uguaglianza), nessuno dei vari meccanismi utilizzati per scegliere i partecipanti in una pratica di democrazia partecipativa è in grado di evitare il rischio di creare ipoteticamente una "democrazia perfetta", ma per pochi, scivolando in tal modo verso forme oligarchiche ed elitarie di "governo dei migliori". Da qui il paradosso, ossia che la democrazia partecipativa «mira a includere tutti, ma - in effetti - è in grado di coinvolgere concretamente solo qualcuno», qualunque sia il metodo usato per democratizzarlo (la porta aperta, il microcosmo come punto di vista e come campione casuale).

Sorge il rischio - e la discussione può essere estesa, in senso più ampio, alla retorica della società civile - che gli strumenti della democrazia partecipativa nascondono un approccio anti-equalitario oppure riguardano una cosiddetta partecipazione "radical-chic"; pertanto, non viene prodotta un'efficace emancipazione delle classi sociali più svantaggiate, bensì una forma più raffinata di esclusione, anche se in nome della partecipazione.

4. Quarta ombra: lo spettro del "cittadino totale", di una partecipazione monopolizzante, in un orizzonte in cui gli individui sono sottomessi all'interesse, presentato artificialmente come univoco, della polis. E il "cittadino totale" - citando Bobbio - «non è altro che, a ben vedere, l'altro volto, non meno minaccioso, dello stato totale».

5. Quinta ombra: l'atomizzazione, delle persone e degli interessi. Da un lato, il rischio è quello di attuare la costruzione di una società civile composta da molti individui, nella logica del singolo imprenditore di sé stesso, alimentando la vulgata di superare le classi sociali e disperdere la forza delle organizzazioni collettive; dall'altro, il pericolo della frammentazione di interessi e interventi, con l'abbandono dell'orizzonte della scelta politica in grado di collocare gli interessi individuali settoriali all'interno di una visione del mondo.

4. Osservazioni conclusive tra immaginazione e realtà

Passando alle conclusioni, vorrei riprendere un punto in particolare, nella prospettiva di una demistificazione costruttiva, relativa alla vera configurazione delle relazioni di potere, ma allo stesso tempo aperta a un'immaginazione proiettata verso il futuro. Mi sembra che la considerazione di quanto la democrazia partecipativa sia vicina alle possibilità di espressione di dissenso e conflitto e quanto sia vicina al controllo e alla cooptazione sia centrale.

Se, con la discussione che si materializza in relazione all'istituzione che, per eccellenza, personifica la democrazia partecipativa a livello statale, «lo scopo del dibattito pubblico è di democratizzare e legittimare la decisione futura, in modo che, sebbene non accettata da tutti, divenga accettabile, perché tutti sono stati ascoltati» (Mansillon), lo strumento deve essere messo in discussione: è un arricchimento della democrazia impedire la formazione di dissenso attraverso l'ascolto finalizzato all'accettabilità di una decisione?

Gli spazi di discussione si riducono nella democrazia rappresentativa, sempre più autoreferenziale e allo stesso tempo etero-diretta, e si aprono spazi di consultazione e cooperazione: come non pensare al loro uso in modo plebiscitario? A proposito della creazione di una - usando l'espressione di Marcuse - «non-libertà comoda, regolare, ragionevole, democratica»?

Per una partecipazione efficace, la sua configurazione in senso anti-egemonico è essenziale, come spazio per il conflitto e, in questa prospettiva, è fondamentale immaginare strumenti di partecipazione che agiscano, per aprire almeno alcune piccole crepe nell'egemonia del neoliberismo, nella sfera dell'economia; combinando, a ragionare in termini costituzionali italiani, una rivitalizzazione dell'Art. 41 Cost. con concretizzazioni degli articoli 43 e 46, all'orizzonte dell'art. 3, par. 2, Cost. Non è solo teoria: esiste l'esempio concreto delle fabbriche recuperate e autogestite, ma anche tentativi come rendere di nuovo pubblica l'acqua, prevedere nelle strutture gestionali forme di partecipazione dei cittadini che lavorano fianco a fianco, collaborando e non surrogando, con il circuito rappresentativo degli enti locali.

In conclusione, una specifica finale, affinché gli strumenti della democrazia partecipativa sfuggano all'ombra e consentano, come proposto da Eduardo Galeano, di "delirar por un ratito" e "adivinar otro mundo posible", il ruolo della democrazia dal basso, dei movimenti sociali, dell'associazionismo o delle persone che oggi si occupano del progetto di attuazione della Costituzione, chiedendo emancipazione ed "essere" emancipazione, nel segno di ciò che Abensour chiama "democrazia ribelle", è essenziale.

La coesistenza tra le varie forme di democrazia (rappresentativa, partecipativa, dal basso), attraverso la natura complementare dei processi di intermediazione e composizione del partito politico, dei canali istituzionali di partecipazione e dei fenomeni di auto-organizzazione, può dare nuova vita al costituzionalismo, nel suo tentativo di limitare il potere in nome della persona e delle sue esigenze, costruendo una casa rispettosa del pluralismo.